



PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 "MYLAB"

(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)

	Istituto Comprensivo Follonica 1 Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR) Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073 e-mail gric827009@istruzione.it sito www.icfollonica.1.gov.it	
--	--	--

AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL'ALBO ELETTORALE
SITO WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.24 dell'O.M. 15 Luglio 1991 n.215, come modificata dall'O.M. 24 Giugno 1996 e dall'O.M. 17 Giugno 1998 n.277;

VISTA la Circolare n. 2 prot. n. AOODGOSV 17097 del 02 ottobre 2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2018/2019

VISTO il decreto n. 0001642 dell'USR Toscana del 10/10/2018 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/19-2020/21 per i giorni 25 e 26 novembre 2018

DECRETA

è NOMINATA la Commissione Elettorale d'Istituto che opererà per gli adempimenti inerenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto costituita dai seguenti membri:

Componente DOCENTI -	Prof. BIANCHI EMILIO Prof. BIANCHI MARIOLINA
Componente GENITORI -	Sig. CHITI RAFFAELLA Sig. FRANCESCANGELI PAOLA
Componente PERSONALE ATA	Sig. CONTESTABILE ILARIA

La Commissione dura in carica due anni e si insedierà il giorno venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 15,00 presso la sede dell'Istituto Via Gorizia 11 per l'elezione del Presidente e la designazione del Segretario.

La Commissione Elettorale dovrà assolvere ai seguenti compiti :

ELENCHI ELETTORI

19 ottobre	Insediamiento per elezione del Presidente e designazione del Segretario	Riceve da parte del DS i nominativi degli aventi diritto al voto
Entro il 30 ottobre	Compilazione da parte della C.E. degli elenchi degli elettori affissione all'albo dell'avvenuto deposito in segreteria degli elenchi degli elettori	Gli elenchi degli elettori distinti per componente sono depositati presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo . Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte in ordine alfabetico. I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo o istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. la commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

LISTE DEI CANDIDATI - artt.30/35

dalle ore 9,00 del 5 novembre alle ore 12,00 del 10 novembre	Presentazione delle liste	Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
---	----------------------------------	--

Art. 34 - Verifica della regolarità delle liste

1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

2. Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.

3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

10 novembre (sabato)	affissione all'albo da parte della C.E. delle liste dei candidati	Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
-----------------------------	--	---

SEGGI ELETTORALI - artt.37/38

Entro il 20 ottobre	<p>Art.37 il DS comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, al fine della formazione degli elenchi degli elettori di cui all'art. 27</p> <p>Comunicazione all'albo da parte della C.E. delle sedi di seggio</p>
----------------------------	---

in data successiva al 10 novembre	Predisposizione da parte della C.E. delle schede di voto e verbali da consegnare al Presidente di seggio all'atto dell'insediamento	<p>Art. 36 - Predisposizione delle schede</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le schede per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in ogni seggio. 2. I direttori didattici ed i presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento. 3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto". 4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.". 5. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati. 6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere stampati e distribuiti a cura delle singole scuole. 7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.
--	--	---

20 novembre	Nomina componenti seggio elettorale (Presidente e 2 scrutatori)	I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal DS su designazione della CE in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.
20 novembre	Pubblicazione all'albo dell'avvenuto invio da parte della CE degli elenchi degli elettori al presidente del seggio elettorale	Gli elenchi degli elettori definitivi alla data del 5 novembre(*) sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all'albo (*) 5 gg successivi al 30/ott.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF. ELISA CIAFFONE)**